

LA SEGNALAZIONE

Presentazione di
Anna Rapetta

DEFINIZIONE

“La segnalazione è un'attività attraverso la quale uno o più soggetti sottopongono all'attenzione di altri soggetti, competenti e/o interessati nella materia in questione, informazioni e notizie intorno ad un problema, un fenomeno, una situazione, una persona, una famiglia. E' un atto comunicativo e genera una relazione tra i soggetti coinvolti.”

D. Simone, in Dal Pra Ponticelli, Dizionario di Servizio Sociale, Ed. Carocci, Roma, 2005

Nella letteratura del servizio sociale ci si riferisce sia all'*invio* sia alla *segnalazione*, utilizzandoli spesso come sinonimi. E' più corretto utilizzare il secondo termine, poiché identifica più efficacemente “il processo di trasmissione di informazioni, correlato ad una specifica dimensione relazionale, finalizzato ad un'azione di aiuto.” (*Ibidem*)

La segnalazione si attua nel rapporto tra cittadino-servizio, territorio-servizio, tra figure professionali diverse, tra il servizio ed altri enti ed organizzazioni.

TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE

- ***Segnalazione da cittadini:*** per sottoporre ad un servizio la situazione di una persona o nucleo in difficoltà. I segnalanti possono appartenere al sistema familiare o essere amici, vicini di casa o estranei.
- ***Segnalazione anonima:*** può essere verbale (generalmente telefonica) o scritta. Occorre valutare il livello di affidabilità del segnalante.

- ***Segnalazione fra organizzazioni:*** si realizza da/verso altri servizi, istituzioni, enti. La s. deve essere formale ed in forma scritta, seguendo eventuali procedure previste da norme, circolari, protocolli operativi, ecc.
- ***Segnalazione da e per l'autorità giudiziaria:*** assume diverse connotazioni, significati ed obiettivi in relazione a chi è il segnalante. Quando è l'A.G. a segnalare si ha un “*mandato autoritativo*” che obbliga e legittima l'intervento del servizio.

Il contesto sarà in questo caso di tipo coatto, di controllo e/o valutativo. L'operatore dovrà attivare le necessarie strategie per costruire una relazione collaborativa con le persone segnalate.

Quando invece è il servizio a segnalare si è, in genere, in una dimensione di tutela (per es. un minore o un adulto incapace).

ALCUNI ESEMPI DI SEGNALAZIONE

ESEMPIO 1. (segnalazione tra servizi)

Mittente: Servizio Sociale ospedaliero

Destinatario: Servizio Sociale del territorio di residenza del nucleo

Oggetto: Segnalazione di minore

Contenuti: descrizione della situazione familiare, elementi di preoccupazione rilevati dagli operatori, richiesta di intervento

Alla c.a. del
Servizio Sociale...

Oggetto: Segnalazione caso

Si segnala la situazione della minore Giulia Rossi, nata a Rivoli il..11/13. Dalle informazioni raccolte sono emersi alcuni elementi di preoccupazione che si pongono all'attenzione del Vostro Servizio per i necessari interventi di supporto. La piccola è figlia di Maria Bianchi nata in Marocco il../87 e Giacomo Rossi di anni 35. Il parto è stato spontaneo e la bimba è in buona salute.

Il nucleo è residente a...in via..., ospite dei genitori del sig. Rossi. Quest'ultimo è cittadino del Marocco, vive in Italia da 11 anni, è disoccupato e attualmente si trova agli arresti domiciliari. La signora vive in Italia da circa 14 mesi, non parla italiano ed ha conosciuto il marito tramite le rispettive famiglie che già in precedenza avevano combinato il matrimonio. Ella riferisce che il marito è molto premuroso e gentile con lei ed entrambi sono felici della nascita della bambina. La signora Maria si è fatta seguire regolarmente durante la gravidanza dal Consultorio familiare di...e si è rivolta alla Caritas per avere il necessario per

il corredo della bimba, ma riferisce gravi difficoltà economiche per affrontare le spese di alimentazione, pannolini ed eventualmente il latte se ci fossero difficoltà nell'allattamento al seno.

In particolare, in questo periodo i suoceri, pur sapendo dell'imminente nascita della piccola, si sono recati in Belgio a far visita ad un altro figlio e la giovane coppia per soddisfare le diverse necessità deve far riferimento ad una sorella del sig. Rossi, che vive nelle vicinanze ma che spesso è essa stessa in difficoltà economica.

Al fine di garantire il necessario supporto a tutela della minore, si chiede un Vostro tempestivo intervento. Per facilitare i contatti si informa che il sig. Rossi è contattabile al seguente numero telefonico: 39.....

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Rivoli, 29/11/2013

Gli Assistenti Sociali

.....

ESEMPIO 2. (segnalazione tra servizi)

Mittente: Dirigente Scolastico di una scuola secondaria di primo grado

Destinatario: Servizio Sociale del territorio di residenza del minore

Oggetto: Segnalazione di minore

Contenuti: descrizione degli elementi di preoccupazione rilevati dagli insegnanti, richiesta di intervento

Al Sindaco del
Comune di...
Ai Servizi Sociali...

Oggetto: segnalazione

L'alunna Valentina Rossi, iscritta per l'anno scolastico 2005/06 alla classe 2° sez. F di questa scuola, ha frequentato le lezioni per un solo giorno, sabato 16 settembre. Le sollecitazioni da parte della scuola a frequentare sono risultate inutili.

Pertanto si richiede l'attivazione dei servizi sociali per sensibilizzare la responsabilità dei genitori, prima che si proceda all'attivazione dell'autorità giudiziaria.

Distinti saluti,

Rivalta, 5 ottobre 2005

Il Dirigente scolastico
Prof.

CHI FA LE SEGNALAZIONI?

Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni meritevoli di tutela. Tale “dovere” di segnalazione è però attribuito dalla legge (art. 9, comma 1°, legge n. 184/1983) ai pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, ecc. La legge n. 216/1991 (art. 1, comma 2°) individua quattro soggetti che hanno tipicamente compiti di protezione dei minori: i ss, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza.

Fra queste *fonti di segnalazione*, i servizi costituiscono una fonte particolarmente qualificata, poiché hanno il “mandato istituzionale” del sostegno al disagio delle famiglie e dei minori.

- **Obbligo di denuncia per AS (art. 331 c.p.p.)**

QUANDO SEGNALARE?

Il nostro ordinamento prevede alcuni casi in cui la segnalazione all'AG è obbligatoria. I servizi hanno l'*obbligo* di procedere alla segnalazione nelle seguenti situazioni:

- conoscenza di un minore in situazione di abbandono (art. 9, comma 1, L. 184/1983);**
- collocazione in luogo sicuro di un minore moralmente/materialmente abbandonato (art. 403 c.c.);**

- notizia di minori che esercitano la prostituzione (legge 269/1998 sfruttamento sessuale + R.D.L. n. 1404/1934);
- notizia di minori stranieri privi di assistenza in Italia, vittime dei reati di prostituzione, pornografia minorile, tratta e commercio (R.D.L. n. 1404/1934);
- proroga di un affidamento familiare o collocamento in comunità oltre il termine o per anticiparne la cessazione (art. 4, comma 5, legge 184/1983).

Inoltre, i servizi sociali o sanitari devono procedere ad una segnalazione allorchè vengano a conoscenza di un *pregiudizio grave o pericolo serio di pregiudizio* relativi ad un minorenne, per rimuovere i quali non bastano gli interventi di tali servizi ed occorre un provvedimento giudiziario che incida sulla potestà dei genitori (per es. allontanamento del figlio, decadenza o limitazioni della potestà genitoriale, prescrizioni, dichiarazione stato di adottabilità, ecc.).

I servizi possono attivarsi autonomamente ed intervenire senza ordini dell'AG (quando non incidono sui diritti dei cittadini) per es. quando c'è consenso e reale adesione dell'utente o della famiglia al progetto formulato.

In questi casi non è necessaria alcuna segnalazione.

- **Dilemmi dell'AS:**
“La segnalazione modifica il contesto della relazione con la famiglia e rompe un patto di collaborazione. Essa appare come un atto dovuto nel momento in cui l'operatore valuta vi sia una situazione di grave pregiudizio per il minore”
- **Bilanciamento tra i bisogni del minore e quelli dei genitori**
- **Necessità di avere un mandato più autorevole nella relazione coi genitori**

T. Bertotti, Bambini e famiglie in difficoltà, Carocci, Roma, 2012

RAPPORTI CON LE A.A.G.G.

La segnalazione si colloca all'interno dei rapporti tra i servizi e le autorità giudiziarie.

- TRIBUNALE PER I MINORENNI (TM)
- TRIBUNALE ORDINARIO (TO)
- PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TM E TO
- GIUDICE TUTELARE (GT)

LE SEGNALAZIONI PER I PROCEDIMENTI CIVILI DEL TM

Premessa:

- **garanzie “giusto processo” (art.111 Cost);**
- **principio del contraddittorio e parità delle parti processuali;**
- **giudice terzo ed imparziale;**
- **durata ragionevole**

Dovendo essere terzo ed imparziale, il Tribunale per i Minorenni procede di norma solamente quando una parte pubblica (PM) o privata (genitore o parente) propone un ricorso.

I servizi non sono parti, quindi non sono legittimati a proporre un ricorso; essi provocano l'iniziativa del PM con una segnalazione.

*Fonte: Sito ufficiale della Procura di Torino
www.procura.minori.torino.giustizia.it*

SEGNALAZIONI AL TM

Si possono segnalare direttamente al TM:

- **Casi di assoluta urgenza, in cui bisogna assumere un provvedimento immediato, entro poche ore (se non viene ravvisata l'urgenza si rinvia al procuratore).**

SEGNALAZIONI ALLA PROCURA

Vanno dirette alla Procura della Repubblica per i minorenni le segnalazioni:

- dei casi ordinari (per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci anche in via d'urgenza);
- dei fatti nuovi ove si riscontri rischio o pregiudizio o la necessità di modificare il regime giuridico stabilito da un precedente provvedimento del TM.

SEGNALAZIONI AL G.T.

Si devono segnalare al Giudice Tutelare:

- **casi di minori con entrambi i genitori deceduti, assenti, impediti, interdetti, per l'apertura di una tutela e adozione di provvedimenti urgenti (art. 361 c.c.);**
- **affidamenti consensuali, perchè il GT li renda esecutivi con decreto (art. 4, L. 184/83);**
- **autorizzazione rilascio passaporto o carta bianca per l'espatrio;**

- **casi di interruzione volontaria di gravidanza di una minorenni senza consenso del/i genitore/i;**
- **casi di conflittualità dei genitori per l'osservanza di disposizioni stabilite dal TO (per es. separazioni o divorzio) o dal TM (per l'esercizio della potestà).**

Segnalazione obbligatoria all'Autorità giudiziaria

Procura Repubblica
presso il Tribunale per
i minorenni

Situazione di abbandono

Emergenza con collocamento
minore in luogo sicuro (art. 403 c.c.)

Stranieri vittime di prostituzione,
pornografia e tratta

Prostituzione

Segnalazione per cambiamenti
situazione di pregiudizio

Proroga o cessazione affidamento
familiare o inserimento struttura
tutelare

Modifica regime giuridico di fronte a
nuovi fatti

Giudice tutelare

Impossibilità dei genitori ad
esercitare la potestà (morte, minori
stranieri non accompagnati)

Affidamenti familiari disposti dai
servizi


IVG minorenni

Conflitto tra genitori separati o
divorziati per condizioni esercizio
potestà


Amministratore di sostegno (anche
alla Procura ordinaria)

ITER DELLA SEGNALAZIONE


1. segnalazione (provoca l'iniziativa del P.M.)



2. valutazione rilevanza fatti segnalati, richiesta indagine sociale (“mandato”)



3. risposta del servizio sociale (relazioni)



4. decisione depositare un ricorso al TM (azione del PM che si costituisce parte civile)

5. apertura procedimento giudiziario

QUALE CONTENUTO?

Traccia per la segnalazione:

- **Generalità e indirizzo minore e genitori;**
- **Elementi concreti e documentabili;**
- **Informazioni sul nucleo familiare;**
- **Fonti delle notizie raccolte;**
- **Interventi già attuati dal Servizio;**
- **Conclusioni e proposte progettuali;**

REGOLE PER LA SEGNALAZIONE

Alcuni criteri operativi:

- **indicazione delle generalità e indirizzi dei minori e dei genitori;**
- **segnalazioni di casi nuovi indirizzate alla Procura, no copie o p.c. al TM;**
- **no segnalazioni donne maggiorenni in gravidanza, ma occorre aspettare la nascita per tutelare il bimbo;**
- **situazioni di urgenza valutate in base al contenuto;**

- si dovrebbe proporre un provvedimento che il servizio ritiene utile;
- unica segnalazione se vi sono più minori dello stesso nucleo familiare;
- no segnalazioni plurime, verificare la competenza per i casi nuovi (per es. tutele al GT);
- no segnalazioni indirizzate ad un magistrato specifico, ma all'AG;
- PM fa da filtro per le segnalazioni dei servizi, attivando un ricorso al TM quando esse sono giustificate.

Riferimenti bibliografici:

- A.A.V.V., *L'Assistente Sociale. Manuale completo per la preparazione dei concorsi*, Ed. Esselibri Simone, Napoli, 2010;
- Bertotti T., *Bambini e famiglie in difficoltà*, Carocci Faber, Roma, 2012;
- Dal Pra Ponticelli M. (a cura di), *Dizionario di Servizio Sociale*, Ed. Carocci, Roma, 2005;
- Iannello R. e Mari L. (a cura di), *Minori, famiglie, tribunale*, Giuffrè Editore, Milano, 2007;
- Moro A.C., *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna, 2008;
- Raineri M.L. (a cura di), *Assistente Sociale domani. Vol 1 e 2*, Ed. Erickson, Trento, 2007;
- Regione Piemonte, *La tutela giudiziaria dei minori in Piemonte*, Regione Piemonte, 2004

- www.procura.minori.giustizia.torino.it
- www.sos-affido.it/index.php?it/20/segnalazione-di-minori-in-difficolt
- www.assistentsociali.org/minori/servizi-sociali-e-la-segnalazione-al-tribunale-per-i-minorenni.htm
- <http://www.assistentsociali.org/minori/servizi-sociali-e-autorita-giudiziarie.htm>
- http://www.tribunaleminorimilano.it/dettaglio.asp?id_articolo=363&id_categoria=Procura
- <http://www.rivistadiserviziosociale.it/it/articoli.aspx?a=>

Normativa principale:

- Codice civile;
- Costituzione della Repubblica;
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”;
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”;
- DGR del 19 gennaio 2010, n. 30-13077 “L. 184/83. Approvazione di indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari in materia di segnalazione di minori in presunto stato di abbandono”